



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO III
AREA LL.PP. URBANISTICA, EDILIZIA E SUAP
Settore Demanio Marittimo

ORDINANZA NR. 01/2018/DE.MAR. DEL 05.02.2018

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza balneare in vigore n. 04/2014/DE.MAR. del 26.06.2014, emessa da questo Comune;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27.09.2016 inerente "Proposta di deliberazione N. DGC-39-2016 avente ad oggetto Legge Regionale n. 13/2007 e Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016 - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - DESTAGIONALIZZAZIONE";
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2017 del 28.04.2017, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
- DATO ATTO** di quanto concordato nell'apposita riunione, tenutasi in data 22.01.2018, alla presenza dei rappresentanti del Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e del Comando di Polizia Locale, relativamente alle modalità di attuazione della possibilità di Destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul Demanio Marittimo, così come previsto dall'art. 52bis della Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 ss.mm.ii. e dall'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016;
- RITENUTA** l'opportunità di adeguare il vigente testo ordinatorio in merito allo svolgimento delle possibili attività inerenti la Destagionalizzazione con finalità turistico-ricreative sulle aree demaniali marittime, mediante emanazione di una nuova ordinanza per quanto di competenza del Comune di Terracina;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli att. 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;
- VISTO** l'art.77 della Legge Regionale n.14/99 e l'art. 5, comma 2, della L.R. n. 13/2007;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, come modificata dalle DD.G.R. n° 425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. n. 14/99", nonché il Regolamento Regionale n. 19/2016;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 252 relativo all'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) nel Comune di Terracina, pubblicato sul B.U.R.L. n. 23 del 20.08.2003;
- VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTO** il D.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, relativo alla raccolta di rifiuti;
- VISTA** la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo "Riforma della legislazione nazionale del turismo";



- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- VISTO il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017, relativo al conferimento di incarichi dirigenziali;
- VISTO il vigente Statuto del Comune di Terracina;

INTEGRA E MODIFICA

l'Ordinanza Balneare n. 04/2014/DE.MAR. del 26.06.2014, come di seguito riportato:

ART. 1BIS DESTAGIONALIZZAZIONE (Integrazione)

- 1BIS.1.** I titolari di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari, possono estendere alla durata annuale l'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio, **fino alla data di validità dello stesso**, su presentazione di apposita istanza da autorizzare **ogni anno** da parte del comune, prevedendo la permanenza delle strutture allocate sull'arenile, previa acquisizione di tutti i titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque dovuti.
- 1BIS.2.** A tal riguardo, risulta imprescindibile la presentazione da parte degli interessati dell'integrazione, **nel rispetto di quanto previsto e consentito dal titolo concessorio**, per il periodo aggiuntivo alla durata della stagione balneare, da far valere quale autorizzazione, della SCIA sanitaria commerciale, della somministrazione alimenti e bevande, dell'autorizzazione paesaggistica e della comunicazione/autorizzazione Agenzia delle Dogane.
- 1BIS.3.** La destagionalizzazione comporta l'onere per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, in tutte le giornate di venerdì, sabato e domenica contenute nel periodo interessato, oltre a tutti i giorni festivi e prefestivi, **con orari di almeno 8 ore, dalle ore 09,30 alle ore 17,30.**
- 1BIS.4.** Oltre all'attività di somministrazione per ristorazione e bar, dovrà essere assicurata, nelle ore e nei giorni indicati al punto **1BIS.3.**, l'installazione sull'arenile di almeno una fila di ombrelloni con relativi arredi (sdraio e/o lettini), che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo quindi di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione **NON** sicura; Dovranno essere posizionati nell'arenile in concessione minimo 2 (due) cartelli - in materiale resistente alle intemperie - riportanti "come previsto dall'art. 10 comma 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2017 in data 28.04.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina" la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; La stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba.
- 1BIS.5.** Il concessionario è obbligato, al fine dell'utilizzo dell'arenile per lo svolgimento delle attività connesse al titolo demaniale nel periodo della destagionalizzazione, alla stipula di apposita Polizza Fidejussoria per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando da qualsiasi responsabilità civile o penale il Comune di Terracina.
- 1BIS.6.** E' obbligo dei titolari provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile in concessione per tutto il periodo indicato nel punto **1BIS.1.**



- 1BIS.7.** Per l'utilizzo dell'arenile e di tutte le strutture connesse, come previste dal titolo concessorio, è dovuto il pagamento aggiuntivo del relativo canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale.
- 1BIS.8.** Il concessionario è, altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi, nella misura dovuti.
- 1BIS.9.** Il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n. 13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27.09.2016 ed all'Ordinanza balneare n. 04/2014/DE.MAR. del 26.06.2014, in questo caso per le disposizioni stabilite a carattere generale in merito alle modalità di utilizzo dell'area demaniale.

ART. 1
STAGIONE BALNEARE - DURATA
(Modifica)

- 1.1.** La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 Settembre di ogni anno.
- 1.2.** Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare almeno il 1° Settembre - il servizio di salvataggio dovrà essere sempre erogato.
- 1.3.** Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione, dovrà esserne data formale comunicazione all'istituto Dipartimento Comunale almeno 20 giorni prima. In tali casi di apertura o chiusura in deroga, possibili solo per i mesi di aprile e novembre di ogni anno in aggiunta al normale periodo stagionale 1° maggio - 31 ottobre, l'utilizzo dell'arenile sarà consentito, mediante corresponsione del relativo canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale, solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo quindi di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura e di posizionare nell'arenile in concessione minimo 2 (due) cartelli - in materiale resistente alle intemperie - riportanti "come previsto dall'art. 10 comma 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2017 in data 28.04.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina" la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; La stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba.
- 1.4.** La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento balneare.

Il presente Art. 1 modifica e sostituisce, a tutti gli effetti, quello contraddistinto con lo stesso numero dell'Ordinanza Balneare n. 04/2014/DE.MAR. del 26.06.2014.

E' abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina nonché sui siti internet [http://: www.comune.terracina.it.it](http://www.comune.terracina.it.it), **sezione il Comune - voce Ordinanze** e [http://:](http://)



Città di Terracina
Provincia di Latina

4

www.guardiacostiera.it/terraccina, e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Terracina.

E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL DIRIGENTE
(arch. Bonaventura PIANESE)